



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI
POLIZIA MORTUARIA**

SETTORE MERCATO CIMITERO
arch. Paola Valvo

SERVIZI CIMITERIALI
Giovanni De Vivo
Andrea Palo
Rita Miele

SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
ing. Domenico D'Alterio

IL SINDACO
dott. Antonio Poziello



Indice generale

OGGETTO PRINCIPI E FINALITÀ.....	6
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	6
Articolo 1 - Competenze.....	6
Articolo 2 - Responsabilità.....	8
Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.....	8
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO I.....	9
DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....	9
Articolo 5 - Dichiarazione di morte.....	9
Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.....	9
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte.....	10
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici.....	10
Articolo 9 - Referto all'Autorità giudiziaria.....	11
Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	11
CAPO II.....	11
Articolo 11 - Termini.....	11
Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione.....	12
Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio.....	12
Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.....	13
Articolo 15 - Riscontro diagnostico.....	13
Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio.....	13
Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici.....	14
Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi.....	14
CAPO III FERETRI.....	15
Articolo 19 - Feretro individuale - deposizione.....	15
Articolo 20 - Sigillatura del feretro.....	15
Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.....	16
Articolo 22 - Fornitura feretri.....	17
Articolo 23 - Verifica feretri.....	17
Articolo 24 - Targhetta di riconoscimento.....	17
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	17
Articolo 25 - Definizione di trasporto funebre – Consistenza - Percorso.....	17
Articolo 26 - Norme generali per i trasporti.....	18
Articolo 27 - Trasporto della salma non in sede di funerale.....	18
Articolo 28 - Riti religiosi.....	18
Articolo 29 - Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	19
Articolo 30 - Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri.....	20
Articolo 31 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.....	20
Articolo 32 - Trasporti funebri a pagamento.....	20
Articolo 33 - Trasporti funebri a carico del Comune.....	21
Articolo 34 - Modalità di esecuzione dei trasporti funebri.....	21
Articolo 35 - Esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre.....	21
Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.....	21
Articolo 37 - Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate.....	23
Articolo 38 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale.....	23



Articolo 39 - Carri funebri adibiti al trasporto.....	23
Articolo 40 - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio.....	24
Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio.....	24
Articolo 42 - Orario dei trasporti.....	24
Articolo 43 - Pubblicità delle imprese.....	24
Articolo 44 - Servizi funebri gratuiti e a pagamento.....	25
Articolo 45 - Esecuzione del servizio.....	25
Articolo 46 - Personale addetto al servizio.....	25
Articolo 47 - Responsabilità ed assicurazioni.....	26
Articolo 48 - Soggezione a leggi e regolamenti.....	26
Articolo 49 - Controlli comunali sui trasporti funebri - Modifiche.....	26
Articolo 50 - Divieto di cessione – Subingresso.....	26
Articolo 51 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione.....	27
Articolo 52 - Vigilanza e Controlli.....	27
CAPO V - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE.....	28
Articolo 53 - Gestione - Disposizioni generali.....	28
Articolo 54 - Ammissione nel Cimitero.....	29
Articolo 55 - Reparto nati morti ecc. e Reparto per bambini inferiori anni 10.....	29
Articolo 56 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri.....	29
Articolo 57 - Sepolture per inumazione.....	30
Articolo 58 - Cippo.....	30
Articolo 59 - Sepolture per tumulazione.....	30
Articolo 60 - Vari tipi di sepolture private.....	30
Articolo 61 - Camera mortuaria.....	31
Articolo 62 - Sala per autopsie.....	31
Articolo 63 - Ossario Comune.....	31
Articolo 64 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria.....	31
Articolo 65 - Zona di rispetto.....	32
Articolo 66 - Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio Cimitero.....	32
CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	32
Articolo 67 - Esumazione ordinaria.....	32
Articolo 68 - Avvisi di scadenza ordinaria.....	32
Articolo 69 - Esumazione straordinaria.....	33
Articolo 70 - Estumulazioni.....	33
Articolo 71 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate – Denuncia.....	34
Articolo 72 - Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento - Tariffe.....	34
Articolo 73 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali.....	35
Articolo 74 - Salme aventi oggetti da recuperare.....	35
CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	35
Articolo 75 - Modalità di concessione – sistema di tumulazione.....	35
Articolo 76 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo).....	35
Articolo 77 - Durata - Decadenza.....	36
Articolo 78 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza.....	36
Articolo 79 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi.....	36



Articolo 80 - Modalità di concessione- Area per costruzione sepoltura di famiglia o per collettività.....	36
Articolo 81 - Durata della concessione - Rinnovo.....	37
Articolo 82 - Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area.....	37
Articolo 83 - Sepoltura di famiglia per inumazione.....	38
Articolo 84 - Doveri in ordine alla manutenzione.....	38
Articolo 85 - Nulla osta alla tumulazione o inumazione in cappella o tomba privata- Aventi diritto.....	38
Articolo 86 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.....	39
Articolo 87 - Ricordi funebri.....	40
Articolo 88 - Estumulazione - Vincolo.....	40
Articolo 89 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.....	40
Articolo 90 - Recupero a favore del Comune.....	40
Articolo 91 - Decadenza - Revoca - Estinzione.....	41
Articolo 92 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca.....	41
Articolo 93 - Divisione e rinuncia.....	42
Articolo 94 - Fascicoli per le sepolture di famiglia.....	43
Articolo 95 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M.....	43
CAPO VIII - CREMAZIONE.....	43
Articolo 96 - Autorizzazione alla cremazione.....	43
Articolo 97 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	44
Articolo 98 - Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri - Senso comunitario della morte – Legge Regionale 20/2006.....	45
Articolo 99 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri.....	45
Articolo 100 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.....	47
Articolo 101 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	47
Articolo 102 - Modalità conservative delle urne.....	47
Articolo 103 - Cinerario comune, giardino delle rimembranze.....	48
Articolo 104 - Cremazione stranieri.....	48
CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO.....	48
Articolo 105 - Orario e Custodia.....	48
Articolo 106 - Divieto d'ingresso.....	49
Articolo 107 - Riti religiosi.....	49
Articolo 108 - Circolazione di veicoli.....	49
Articolo 109 - Divieti speciali.....	49
Articolo 110 - Epigrafi.....	50
Articolo 111 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.....	50
Articolo 112 - Lapidi, ricordi, fotografie.....	50
CAPO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	50
Articolo 113 - Responsabile del cimitero – Compiti.....	50
Articolo 114 - Interratori.....	51
Articolo 115 - Custode.....	52
Articolo 116 - Necroforo – Direttore tecnico dell'impresa funebre.....	52
Articolo 117 - Doveri specifici del personale.....	52
CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	53
Articolo 118 - Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri.....	53
Articolo 119 - Limiti di attività - Personale delle imprese.....	54



Articolo 120 - Permesso di costruzione.....	54
Articolo 121 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	55
Articolo 122 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	55
Articolo 123 - Introduzione e deposito di materiale.....	55
Articolo 124 - Orario di lavoro.....	55
Articolo 125 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione.....	55
Articolo 126 - Vigilanza - Collaudo di conformità.....	56
Articolo 127 - Ornamentazione sepolture.....	56
Articolo 128 - Sospensione - Revoca.....	57
CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE.....	57
Articolo 129 - assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	57
Articolo 130 - mappa.....	57
Articolo 131 - annotazioni in mappa.....	57
Articolo 132 - schedario dei defunti.....	57
Articolo 133 - scadenario delle concessioni.....	58
Articolo 134 - locandine per gli avvisi necrologici murali.....	58
Articolo 135 - Modulistica - Tariffario.....	58
Articolo 136 - Sanzioni.....	58
Articolo 137 - concessioni pregresse.....	59
Articolo 138 - sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio – istituto dell'immemoriale.....	59
Articolo 139 - Disposizioni transitorie circa le tariffe.....	60
Articolo 140 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.....	60
Articolo 141 - Abrogazione precedenti disposizioni.....	60



OGGETTO PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alle diverse attività conseguenti all'evento morte, ai trasporti funebri, alle attività cimiteriali, alla cremazione, alle concessioni d'uso delle sepolture provate ed alla custodia del cimitero.
2. Il Regolamento, altresì, intende armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle risorse poste in essere dall'Ente Comune, nonché dei soggetti, imprese private, Enti, in relazione al decesso di persone, al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica oltre a soddisfare l'aspirazione al culto della memoria dei propri cari.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'Art. 344 del T.U.LL.SS., del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990 e della normativa della Regione Campania L.R. n. 12/2001 e s.m.i..
2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
3. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dai Dirigenti comunali incaricati, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, della Regione Campania, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.
4. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Dirigente di riferimento.
5. In relazione alle norme di legge in materia e quelle del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
6. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio vigila e controlla, ai fini igienico sanitari, il funzionamento del Cimitero e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
7. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dal responsabile dei Servizi Funebri e del Cimitero.
8. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività, comunque connesse con il cimitero sono così ripartite:
 - a) La costruzione e l'ampliamento secondo programmi generali predisposti dall'Amministrazione ed inseriti nei Piani Triennali delle OO.PP. afferiscono al Settore LL.PP. assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica e tecnico manutentiva;
 - b) Il responsabile dei servizi cimiteriali coadiuvato da personale addetto ai cimiteri ed alla loro custodia (nel caso di appalto della gestione dei servizi cimiteriali, tramite il personale della ditta appaltatrice), provvede:
 - agli adempimenti amministrativi
 - all'espletamento dell'appalto dei servizi funebri per i deceduti accidentali e in stato di indigenza (art. 33) e dei servizi cimiteriali (art. 54)
 - all'espletamento dell'appalto del servizio lampade votive (art. 53 comma 10)
 - al rilascio dell'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione straordinaria (art.70 e 71)



- alla predisposizione del modulario (art.135)
 - a ricevere la salma e verificare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento ed il verbale di riconoscimento e sigillatura del feretro nonché la conformità di quanto indicato nello stesso verbale; a comunicare al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
- c) L'ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
- d) L'Ufficio appalti e contratti provvede alla definizione finale dei relativi atti contrattuali riferiti anche alle concessioni cimiteriali e relativa registrazione;
- e) L'Ufficio di Stato Civile provvede:
- all'accettazione della denuncia di morte (art.5 comma 1);
 - all'avvio degli accertamenti di morte degli indigenti (art. 22 comma 2);
 - all'organizzazione dei servizi di medicina necroscopica (art.8 comma 7);
 - alla verifica dei requisiti da parte dell'impresa richiedente l'autorizzazione al singolo trasporto;
 - al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento (art. 6 comma 2);
 - al rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma per il cimitero locale (art.38);
 - al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme prima del periodo di osservazione (art. 27);
 - al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme, resti mortali e ceneri, destinate a cimiteri di altri comuni o esteri o provenienti da altri comuni o dall'estero (art.29);
 - al rilascio dell'autorizzazione per trasporto e seppellimento di salme decedute per malattia infettiva diffusiva (art.34 comma 2);
 - al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (art.96), alla dispersione delle ceneri (art.97), all'affidamento delle ceneri (art.99);
- f) L'Ufficio S.U.A.P. provvede:
- al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e delle autorizzazioni attinenti alla fornitura di articoli funebri e di agenzia per il disbrigo pratiche.
- g) Il Comando Polizia Locale provvede:
- a verificare il mancato rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, nonché irrorare le previste sanzioni; a verificare durante il funerale se il personale e l'auto funebre utilizzato corrispondono esattamente a quello riportato nell'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
 - al rilascio dell'autorizzazione all'attività di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale (art.35);
 - alla istituzione ed al mantenimento dei registri comunali per la classificazione degli addetti alle attività funebri e cimiteriali (art. 36);
- h) ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D. Lgs. 267/2000, spetta al Dirigente del Settore Cimitero o al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente



Regolamento, compreso la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimenti, senza che occorra preventiva deliberazione dell'Amministrazione, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano sempre al Dirigente del Settore Cimitero o al Responsabile dei servizi cimiteriali, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 - Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a locali, ecc.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:
 - coniuge convivente
 - figli
 - genitori
 - altri parenti in ordine di grado
 - eredi istituiti
3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e copia del presente regolamento.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - b) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.



CAPO I

DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Il dichiarante dovrà comunicare il nominativo dell'impresa funebre che effettuerà il trasporto presentando l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre ed il decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i.. Dovrà altresì dichiarare il personale e l'identificazione del carro funebre utilizzato per effettuare il singolo trasporto.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito registro ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo apposito modulo, di cui all'art. 135, a cura del Direttore delegato della rispettiva Amministrazione, nei termini di cui sopra, con allegata la scheda ISTAT compilata. Anche in questo caso il dichiarante dovrà comunicare quale impresa funebre effettuerà il trasporto presentando l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre ed il decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., nonché dichiarazione del personale ed identificazione del carro funebre utilizzato per effettuare il singolo trasporto.

Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del Medico Curante, di cui al successivo art. 7.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione dell'autorizzazione al seppellimento e dell'atto di morte, accertandosi che l'impresa funebre che eseguirà il trasporto sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, se la stessa ha la sede in altro comune, se sia in possesso del decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i..
3. L'autorizzazione al trasporto funebre e l'autorizzazione al seppellimento di cui al comma precedente sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.
4. Nelle autorizzazioni sono riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;



d) nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

5. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art.13) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite il responsabile del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, eccetera.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A.S.L. competente, così come previsto dall'art. 1 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

2. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, o di irreperibilità del medico curante, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando oltre che il certificato necroscopico anche la scheda ISTAT di competenza del medico curante.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e compilando la sola scheda ISTAT.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione facendo osservare le precauzioni igienico-sanitarie per il rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.

7. Presso il distretto competente della A.S.L. competente per territorio sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11.

2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.524.

3. In esito alla visita, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.

4. Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.

5. Le funzioni di Medico Necroscopo per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o pri-



vate, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.

6. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., il Sindaco, udito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed i certificati predetti, compilati rispettivamente dal Medico Curante e dal Direttore Sanitario.

7. In particolare per i servizi di necropsia deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

Articolo 9 - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria (articoli 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale).

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

2. Inoltre Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11 - Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine, su disposizione del medico necroscopo (o medico legale), può essere ridotto:

a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;

b) nei casi di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma;

c) nei casi di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;

d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.



3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accerti la morte come predetto.

Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il medico necroscopo effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art. 8 presso i detti locali;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art. 8, in attesa della fine del periodo di osservazione;

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 12.

3. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.

4. L'ammissione è disposta dal Comune, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio; dall'Autorità Giudiziaria.

5. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

6. Gli addetti alla custodia possono vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

7. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dal CAPO IV.

8. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.



Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9 comma 2, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte che verrà consegnata, tramite il direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendente di impresa funebre in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, o al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Inoltre dovrà verificare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento ed il verbale di riconoscimento e sigillatura del feretro e la conformità di quanto indicato nello stesso verbale e comunicare al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
2. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto funebre.
3. Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
4. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, su richiesta degli interessati applicando le modalità indicate nel precitato articolo.
5. Il trasporto è disciplinato dal CAPO IV articoli 25 e seguenti.
6. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 15 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui al CAPO VI artt. 40 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
3. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono



recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

4.A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.

5.Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

6.In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

7.Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

1.Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge n. 91 del 01/04/1999 e normativa collegata.

Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi

1.Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al CAPO VIII art. 45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

2.A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. n.24/93). Negli altri casi si applica quanto disposto dalla Circ. M.S. n.24/93, osservando le norme di cui agli artt. 26, 29, 30 e 31 del presente regolamento. Alla sigillatura del feretro deve assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo deve essere apposto su due viti di chiusura del feretro, il direttore tecnico o l'operatore funebre devono redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.
- copia del verbale di incassamento salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dal responsabile del Cimitero, i quali, entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

3.Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo tariffa.

4.Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente richiedente.

5.I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

6.Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento



che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

7. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

8. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica, ed è effettuato con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e sexies dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013.

9. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

CAPO III FERETRI

Articolo 19 - Feretro individuale - deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7 comma 6.

Articolo 20 - Sigillatura del feretro

1. La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria del necroforo.
2. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 14 e sia stato accertato da parte del direttore tecnico dell'impresa o dell'operatore funebre incaricato del trasporto:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'im-



presa funebre.

3. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

4. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 2 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè;

a) per inumazione comune decennale/quinquennale: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno, di pino ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;

b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:

- se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

- se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art. 30 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art. 77 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. Nel caso che a destinazione il feretro sia inumato, al posto della cassa metallica, interna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore di materiale biodegradabile, denominato barriera, autorizzato dal Ministero della Sanità.

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno, secondo lo stato d'uso e la destinazione definitiva del feretro.

3. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero, (nel caso di appalto della gestione dei servizi cimiteriali, il responsabile è il rappresentante della ditta appaltatrice) o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata ed asportata, prima dell'inumazione, dal personale dell'impresa che ha



effettuato il trasporto, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. Per le esumazioni è vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 22 - Fornitura feretri

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), per salme di persone:

a) il cui trasporto è disposto dall'Autorità Giudiziaria;

b) che risultano indigenti e che non abbiano familiari.

2. Nel caso di cui al punto 2) del comma precedente, gli uffici del Settore Servizi Sociali su richiesta dei familiari o di conoscenti (in assenza di familiari) della persona deceduta accertano le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, trasmettendo apposita relazione all'ufficio Servizi Cimiteriali che disporrà gli adempimenti successivi.

3. La fornitura dei feretri, nei casi diversi dal comma 1, in occasione di decesso di persona per effettuare il trasporto funebre e il relativo interro tanto per i campi comuni quanto per le sepolture di famiglia, è sempre fatta da impresa di trasporto funebre aventi le autorizzazioni previste dal successivo art. 36.

Articolo 23 - Verifica feretri

1. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del direttore tecnico dell'impresa funebre, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 25 - Definizione di trasporto funebre – Consistenza - Percorso

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale qualificato necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

2. Nel trasporto funebre è compreso l'accompagnamento del carro funebre in corteo a piedi, se richiesto, da eseguirsi a passo, dal luogo del decesso fino alla Chiesa o tempio, se nelle



vicinanze, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento per altri 500 mt., o fino alla piazza più vicina, ove avrà luogo lo scioglimento dello stesso corteo e quindi il proseguimento a velocità ordinaria senza corteo e con l'itinerario più breve al Cimitero.

3. Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di 500 mt., ove avrà luogo lo scioglimento del corteo, quindi il prosieguo verso il Cimitero con le modalità di cui al punto precedente.

4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. Il trasporto funebre è disciplinato dal presente regolamento, dal capo IV D.P.R. 285/90, dalle norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 12/2001 come modificata dalla legge dalla L. R. n. 7/2013.

Articolo 26 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M D.P.R.285/90 e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

3. La salma è da consegnare al necroforo di cui al successivo art.116 e dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento e del verbale di riconoscimento e di consegna di cui al successivo art. 29 comma 1.

Articolo 27 - Trasporto della salma non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., l'Ufficio di Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa di trasporti funebri in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 35, ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Articolo 28 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti mag-



giori è subordinata all'autorizzazione del Comando di Polizia Locale.

Articolo 29 - Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Giugliano. Se l'impresa richiedente è in possesso di titolo abilitativo rilasciata dal altro comune della Regione Campania, dovrà dimostrare di essere in possesso anche del decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., a seguito d'istanza degli interessati o della stessa impresa delegata [modelli predisposti, art.135], con allegata l'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile [modelli predisposti, art.135], che resta unita all'atto d'autorizzazione. Il nulla osta al trasporto del Medico Sanitario della A.S.L. competente per territorio viene richiesto solo nel caso in cui la salma deve essere trasportata in Stato estero. L'autorizzazione sarà rilasciata direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendente dell'impresa che eseguirà il trasporto, il quale dopo aver controllato la dichiarazione d'idoneità sanitaria del carro funebre, che il feretro sia stato confezionato a norma di legge secondo la destinazione e che il personale utilizzato nella movimentazione del feretro sia quello dichiarato nell'istanza, redigerà apposito verbale di riconoscimento e di sigillatura del feretro e consegna con l'attestazione del compimento delle operazioni eseguite, da compiliarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione [modelli predisposti, art.135].

2. Nell'autorizzazione al trasporto sono riportate:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge. Inoltre dovrà essere specificato il nominativo dell'incaricato del trasporto anzidetto.

3. Nel caso in cui la salma prima di essere trasportata direttamente al cimitero di altro comune deve sostare in una Chiesa del Comune di Giugliano per le relative onoranze, il trasporto funebre può essere effettuato da impresa funebre in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Giugliano, di cui al successivo articolo 35 e se l'impresa è in possesso di abilitazione all'esercizio rilasciata da altro comune, la stessa deve dimostrare di essere in possesso anche del decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i..

4. Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze [modelli predisposti, art. 135].

5. L'ufficio comunale che provvede a rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cui al precedente comma 1, esercita anche la vigilanza sulle imprese di trasporto funebre, fermo restando le competenze in capo alla Polizia Municipale ed al SUAP, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento, anche avvalendosi di potestà ispettiva, pertanto è tenuto periodicamente ad effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità dei documenti presentati a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 3.

6. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni diretti al Cimitero di Giugliano o di passaggio



nel territorio comunale anche con relativa sosta, necessitano dell'autorizzazione al trasporto della salma e del verbale di chiusura cassa rilasciata dal Comune di partenza ove si evinca che il personale utilizzato sia in forza alla stessa impresa esecutrice del trasporto e la stessa dovrà dimostrare di essere in possesso di:

- Copia dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- Copia del decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i.

7. Il responsabile del Cimitero, in uno alla Polizia Municipale, accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'articolo 21, riceve la salma e verifica le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento ed il verbale di riconoscimento e sigillatura del feretro e la conformità di quanto indicato nello stesso verbale e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 30 - Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri

1. Il trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, dal Comune di Giugliano ad altro Comune o per altro Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco. Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta alla ricezione del responsabile del Cimitero o dell'Ente di destinazione.
2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'obbligo dell'impiego del feretro e della vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri dovranno essere raccolte nei contenitori di cui al successivo art.101.

Articolo 31 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M. D.P.R.285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in tutti i casi è comunque rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.
2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 32 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese di trasporti funebri autorizzate dal Comune.
2. Il trasporto funebre deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali di cui al comma 1 e 2, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.



Articolo 33 - Trasporti funebri a carico del Comune

1. I trasporti funebri a carico del Comune sono eseguiti per i deceduti di cui al comma 1 dell'art. 22 e saranno effettuati oltre che con la fornitura del cofano funebre e del carro funebre per il trasporto, anche con la prestazione di personale necroforo per la composizione della salma e la prestazione del disbrigo delle pratiche relative.

2. Il comune provvederà attraverso quanto definito nell'appalto dei servizi cimiteriali.

Articolo 34 - Modalità di esecuzione dei trasporti funebri.

1. Compete al sindaco, a termini dell'art. 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 22 del DPR 285/90, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) giorni di sospensione dell'attività funebre;

b) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri;

c) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;

2. Per i morti di malattie infettivo/diffusive, dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e le precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive.

Articolo 35 - Esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto rilasciata dal Comune di Giugliano, oppure da impresa in possesso di titolo abilitativo per esercitare l'attività funebre rilasciato da altro Comune, in base alla L.R. 12/2001 e s.m.i., in possesso di iscrizione nel registro regionale di cui all'art.7 della richiamata L.R. Per richiedere il rilascio del titolo abilitativo l'impresa interessata deve fare richiesta con le modalità di cui al successivo art. 36, la stessa è tenuta all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento.

2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.

1. Il Comune concede l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e di trasporti funebri sul territorio comunale, alle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. All'uopo le imprese interessate dovranno produrre apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, da presentare nelle modalità e contenuti come da Regolamento SUAP vigente. L'impresa dovrà comunque dichiarare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e presentare nella domanda, oltre la documentazione che l'ufficio SUAP riterà opportuna:

a) il nominativo del proprio direttore tecnico dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni;

b) dichiarazione di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

c) di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di



notte;

d) di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;

e) di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a quattro, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08, con mansioni di operatore funebre addetto al trasporto;

f) di garantire le tipologie di trasporto dei servizi standardizzati previsti dal presente Regolamento;

g) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;

h) di impegnarsi affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vesta una divisa appropriata e sia munito di apposito tesserino di riconoscimento;

i) di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestatati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;

j) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;

2. Il titolo abilitativo è concesso dal Comune previa verifica, da parte del responsabile dell'ufficio Comunale competente, dei requisiti previsti. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. Il titolo abilitativo dovrà contenere tutti i requisiti in possesso dell'impresa elencati analiticamente. L'ufficio competente dovrà inviare copia del titolo abilitativo al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i.;

3. Il responsabile dell'ufficio Comunale competente, nei casi di domande incomplete, procederà secondo normativa generale e Regolamento SUAP vigente;

4. Il titolo abilitativo rilasciato dal Comune ad ogni singola impresa ha la durata annuale a decorrere dalla data del rilascio, e rinnovabile a presentazione di nuova istanza con allegata la documentazione attestante la persistenza dei requisiti. L'abilitazione s'intende, comunque, cessata alla scadenza annuale senza formalità d'alcuna disdetta, in tal caso l'ufficio competente comunicherà tale circostanza immediatamente al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i..

5. Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963;

b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

6. L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre non può svolgere in altro negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi deve essere in possesso, per svolgere l'attività in tale sede, del titolo abilitativo di cui al precedente comma.



7. Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

Articolo 37 - Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività, utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e al fine di assicurare che tali attività siano espletate da impresa funebre qualificata ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi della L.R. 12/2001 s.m.i. e nell'intento di salvaguardare antiche tradizioni locali, ai sensi dell'art. 1 lettera e) della L.R. 12/2001 e s.m.i., quali lo svolgimento di riti funebri eseguiti con carri funebri monumentali a trazione animale, le imprese di cui all'art. 35, che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla norma e la relativa autorizzazione.

Articolo 38 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, è rilasciata dall'ufficio di Stato Civile, in calce all'autorizzazione al seppellimento, direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto dipendente dell'impresa autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio comunale di stato civile dovrà verificare, per ciascun trasporto, l'esistenza dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre, di cui all'art. 35 del presente regolamento, rilasciata da questo comune o nel caso di impresa non autorizzata da questo comune, decreto di iscrizione al registro regionale sezione prima di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i..

3. L'autorizzazione al trasporto, oltre a tutti i dati di nascita e morte della persona deceduta, in osservazione alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e nella Legge Regione Campania n. 12/2001 (modificata dalla Legge regionale n.7/2013), deve riportare:

- a) la denominazione della ditta che effettua il trasporto;
- b) la targa dell'auto funebre da adibire al servizio specifico relativo all'autorizzazione rilasciata;
- c) i nominativi del personale addetto alla movimentazione della salma.

4. All'autorizzazione al trasporto dovranno essere allegati: l'autorizzazione di seppellimento e il verbale di chiusura feretro.

Articolo 39 - Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2. Gli auto funebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 285/1990, riconosciute idonee alla funzione dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio e devono essere:

- a) internamente nella parte di appoggio del feretro, rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;



- b) sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione;
- c) disinfettate periodicamente almeno una volta la settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.
4. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione, dichiarandone l'idoneità su apposito registro che deve essere conservato su ogni carro funebre e deve essere esibito, a richiesta agli incaricati della vigilanza.
5. Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano operazioni del servizio o danneggino la vettura.

Articolo 40 - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

1. Ferme restando le previsioni di cui al precedente art.36, la rimessa delle vetture funebri ubicata nel territorio Comunale, deve essere in località individuata dal Sindaco con apposito provvedimento di licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli adibiti ad esclusivo esercizio del servizio trasporti funebri, rilasciata nel rispetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e del vigente Piano Regolatore Generale.
2. Tali locali devono essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per il lavaggio, la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi.
3. Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio

1. La scelta delle imprese di trasporti funebri da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale espleta le incombenze richieste e necessarie al trasporto funebre, purché munite della prescritta abilitazione.
2. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa di trasporto funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede della stessa impresa, per cui non è ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa. Al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa, che saranno ben esposte presso la sede operativa.
3. È assolutamente vietato alle imprese di trasporti funebri sostare nei pressi di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, nosocomi, cliniche geriatriche, abitazione di morienti, ecc.. per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 42 - Orario dei trasporti

1. L'orario dello svolgimento dei trasporti funebri è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. È vietato svolgere trasporti funebri in orari diversi, anche se le salme sono destinate in Cimitero di altri Comuni.

Articolo 43 - Pubblicità delle imprese

1. Le imprese autorizzate ad esercitare l'attività di trasporto funebre, possono esporre la propria pubblicità anche sugli autoveicoli e sui stampati a lutto purché sia chiara e semplice. Non sono



ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

Articolo 44 - Servizi funebri gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso della camera mortuaria e delle celle frigorifere comunali, quando il Comune ne dispone;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.
3. Tutti gli altri servizi funebri standardizzati sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta, così come previsto dalla L.R. 12/2001 s.m.i. nel rispetto delle tradizioni del rito funebre.
4. Il Comune, con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.
5. I servizi diversi per lo svolgimento dei funerali, su richiesta dei familiari del defunto, sono forniti da imprese di trasporto funebri autorizzate e sono contrattati liberamente.

Articolo 45 - Esecuzione del servizio

1. Le imprese di trasporti funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le auto funebri nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.
2. Le imprese autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa di trasporti funebri autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità, quali incaricati di pubblico servizio, del trasporto funebre e devono munirsi della documentazione prescritta dal presente regolamento per il trasporto funebre di salma.

Articolo 46 - Personale addetto al servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
3. Nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare per-



sonale sprovvisto della qualifica professionale prevista dall'articolo 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.

Articolo 47 - Responsabilità ed assicurazioni

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio.

Articolo 48 - Soggezione a leggi e regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa di trasporti funebri autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle norme Regionali, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Articolo 49 - Controlli comunali sui trasporti funebri - Modifiche

1. L'amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale, tramite la Polizia Locale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art.8 bis della L.R. 12/2001 come modificata dalla L.R. 7/2013.

2. Modifiche necessarie al presente regolamento al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o per perfezionare il servizio stesso, saranno comunicate all'Amministrazione Comunale dal Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvarle nel più breve tempo.

3. Eventuali disposizioni o norme sopravvenute all'approvazione del presente Regolamento, che potranno essere stabilite da Leggi Regionali o Statali, verranno a trovare diretta applicazione importando, se del caso, abrogazione implicita delle norme regolamentari interessate.

4. Il Comando Polizia Locale del Comune di Giugliano è tenuto a verificare che le imprese rispettino il presente regolamento ed, in particolare, che il personale ed i mezzi utilizzati dalle imprese che svolgono il servizio funebre corrispondano a quelli che sono stati autorizzati dall'ufficiale di Stato Civile, e le cui generalità sono riportate nella singola autorizzazione al trasporto. Nel caso di inadempienza la Polizia Locale applica le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della Legge Regionale 12/2001 come modificata dalla L.R. 7/2013.

5. Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato A della Legge Regionale n.12/2001 e s.m.i.. La mancata affissione a vista, all'interno dell'Agenzia, dell'elenco completo delle diverse tipologie di funerali con i relativi costi, comporterà una sanzione pecuniaria come prevista per la violazione dell'art.180 regolamento del T.U.L.P.S..

6. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania provvederà alle verifiche di quanto sopra stabilito e, in caso di inosservanza, in uno all'Ufficio di Polizia Amministrativa e Ufficio Commercio, sarà emessa la sanzione pecuniaria di cui sopra. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni della ditta per trasporti funebri, si dovranno segnalare le eventuali infrazioni all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5bis della Legge Regionale N.7 del 25/07/2013.

Articolo 50 - Divieto di cessione – Subingresso

1. E' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di accettare o cedere lo svolgimento di uno o



più servizi funebri ad impresa di trasporti funebri non autorizzata, anche se temporaneo o parziale. In caso di difetto il Comune procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante, entro tre mesi dalla data di cessione o subingresso, dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione a proprio nome, procurando quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 51 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/2001 e s.m.i.:

1. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R. 12/2001 s.m.i.;

b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;

c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;

d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

2. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

3. La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

4. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste dalla L.R. 12/2001 s.m.i.;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui all'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i.;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 52 - Vigilanza e Controlli

1. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del personale della Polizia Locale, che sarà coadiuvata da due unità di personale assegnate dal Ser-



vizio Personale. Il suddetto personale, nell'ambito delle proprie competenze, potrà verificare la corretta esecuzione dei Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90 dalla L.R. 12/2001 s.m.i..

CAPO V - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 53 - Gestione - Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.
2. I servizi di gestione e manutenzione del Cimitero di Giugliano sono svolti, in appalto, da ditta o azienda privata che disponga di mezzi, organizzazione e personale adeguati, ai sensi dell'art. 35 della Legge 28/12/2001, n. 448.
3. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DpR 285/1990 e s.m.i. e all'articolo che segue.
4. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 59, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale, competente in pianificazione, redige apposito piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.9 della L.R. Campania 12/2001 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 285/90 e dal punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere oltre all'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati).
7. Ogni operazione compiuta nel Cimitero è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà essere registrata giornalmente negli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti di autorizzazione relativi, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. 285/90. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni suddette. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, nei primi otto giorni di ciascun anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
8. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie, la pulizia dei resti mortali con fornitura del relativo cassetto di metallo per la raccolta, la movimentazione di feretri e di resti mortali all'interno del cimitero, l'apertura e sigillatura dei loculi, l'apertura e chiusura del cimitero con la relativa custodia, l'apertura e la chiusura della sala autoptica, la manutenzione del verde, la fornitura e posa in opera delle coperture marmoree, la pulizia del cimitero, il mantenimento dei registri ecc.. sono svolti in concessione da ditta privata.
9. I servizi di cui al comma precedente, saranno appaltati ad un'unica impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione di servizi pubblici. L'ufficio preposto con specifica determinata dirigenziale, approverà gli atti di gara, assicurando che tali servizi siano svolti da impresa che abbia esperienza e professionalità dimostrata in tale settore, ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R. 12/2001 e s.m.i... A tal fine la ditta che intende partecipare alla gara, oltre i requisiti di legge, deve preventivamente dimostrare di aver svolto in concessione, gli stessi servizi ed abbia



alle proprie dipendenze e stabilmente, personale qualificato e numericamente sufficiente allo svolgimento di servizi appaltati, in rispetto della normativa vigente. L'impresa dovrà svolgere i servizi dati in concessione, con decoro e professionalità, ed il Comune attraverso i propri organi preposti ne controllerà la corretta esecuzione, assicurando così alle famiglie in lutto un'adeguata e dignitosa qualità del servizio prestato.

10. Il servizio di gestione lampade votive, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà appaltato ad unica impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalto di servizi. A tal fine la ditta che intende partecipare, oltre il possesso dei requisiti di legge, deve aver svolto in concessione negli ultimi anni analogo servizio. L'ufficio preposto con specifica determina dirigenziale, approverà gli atti di gara, assicurando che tali servizi siano svolti da impresa che abbia esperienza e professionalità dimostrata in tale settore.

Articolo 54 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui al precedente comma.
3. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento.

Articolo 55 - Reparto nati morti ecc. e Reparto per bambini inferiori anni 10

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
2. Nello stesso reparto, in spazio apposito, saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
3. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 56 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nelle fosse situate nei riquadri che ne hanno la disponibilità. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
5. Una volta completa un area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibile.
6. Il responsabile del cimitero, può autorizzare, solo nel caso di particolari circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine.



Articolo 57 - Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata, previo il pagamento della relativa tariffa, così come disposto dall'art.1 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392.
3. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - a) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;
 - b) per minori di anni dieci: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.
4. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Anche per le sepolture in concessioni private la durata dell'interro è pari a quella legale di dieci anni.
7. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.
8. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezione fatta per quanto previsto dalla normativa e regolamenti vigenti.

Articolo 58 - Cippo

1. A cura dei parenti del defunto o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere ricoperta da copritomba in marmo, riportante le generalità del defunto, uniformato a quelli già collocati sulle altre tombe.
2. Le modifiche della forma e delle dimensioni del copritomba, di cui al precedente comma 1 e comunque del modello tipo, potranno essere predisposte con apposita determina dirigenziale redatta in base alla relazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 59 - Sepolture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme al successivo capo VII.
2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, salvo le riserve comunali e, quindi, oggetto di concessione.

Articolo 60 - Vari tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo da 25 a 99 anni, (durata deliberata dalla Giunta Comunale all'atto dell'emissione del bando di assegnazione), dalla data della tumulazione di loculi/colombari predisposti dal Comune in portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme;



2. b) nell'uso temporaneo da 25 a 99 anni, (durata deliberata dalla Giunta Comunale all'atto dell'emissione del bando di assegnazione), di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;

c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, monumento, cioè opera di architettura o scultura, ed avere o non la camera sotterranea.

3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 61 - Camera mortuaria

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni, certificato dall'ASL di competenza.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

3. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 62 - Sala per autopsie

1. Nel Cimitero un apposito locale può essere destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, emetterà le norme di utilizzo della sala autoptica e della sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo versando la relativa tariffa.

Articolo 63 - Ossario Comune

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16, mentre per la sistemazione delle ossa si richiama l'art. 67 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Articolo 64 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.



2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione ordinaria.

3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.L.L.SS. e successive modifiche.

Articolo 65 - Zona di rispetto

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a metri 200 secondo quanto disposto dall'art. 338 T.U. Leggi Sanitarie del 27/07/1934 e art. 57 DpR 285/90 e/o a quanto disposto dal Piano Regolatore Generale, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Articolo 66 - Planimetrie presso l'ufficio d'igiene e l'Ufficio Cimitero

1. L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. competente per territorio e l'ufficio Cimitero, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

2. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 67 - Esumazione ordinaria

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili non prima della scadenza legale pari a dieci anni.

2. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, con idonea ordinanza Sindacale.

3. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere avviati a cremazione.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.

5. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 68 - Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi apposti sulle tombe oltre che con comunicazioni ai familiari più prossimi eventualmente individuati. Inoltre, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate, pubblicazione effettuata periodicamente anche all'albo pretorio on line e alla pagina news.

2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 30 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco custodito per un periodo



non superiore a due anni. Successivamente saranno accolti indistintamente nell'ossario comune.

Articolo 69 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.
2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito relativo verbale.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21.
5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 70 - Estumulazioni

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, e comunque non prima dei venti anni dalla data di tumulazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
2. Entro il mese di Settembre di ogni anno il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello stesso scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo
3. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nello stesso tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo, purché in cassa funebre confezionata per la tumulazione;
 - c) essere inumati, purché all'interno di cassa funebre confezionata per la inumazione;
 - d) essere avviati a cremazione, purché in cassa funebre confezionata appositamente per il trasporto e la cremazione, seguendo le disposizioni normative.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.
5. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. competente per territorio, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.
6. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. competente per territorio dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.



7. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

8. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia ai successivi articoli in merito.

Articolo 71 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate – Denuncia

1. Nei casi previsti, è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

2. Nei casi di cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.

3. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

5. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 72 - Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento - Tariffe

1. Le operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di salme, resti mortali e urne cinerarie, nonché di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa in vigore.

2. I servizi di cui al comma precedente, sono eseguiti con onere a carico del Comune per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, dai servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione;

3. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, saranno con onere a carico del Comune.

4. Gli importi dei diritti e delle tariffe sia dei servizi, sono di competenza della Giunta Comunale e su proposta e istruttoria del responsabile del servizio cimitero dovranno essere adeguate alle attuali esigenze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti successivamente saranno approvati ogni due anni sempre su proposta dell'ufficio responsabile del Cimitero.



Articolo 73 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In tutti i casi, le ossa in caso di trasporto fuori dal cimitero, devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.
3. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate, previa comunicazione al responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.
4. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari, così come stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.
5. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 74 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 75 - Modalità di concessione – sistema di tumulazione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.60 comma 1 lettera a), e di cellette per la custodia dei resti mortali di cui all'art.60 comma 1 lettera b), può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità e le riserve di cui all'allegato A al presente Regolamento.
2. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione, che differisce dalla posizione.
3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 76 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.
3. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.



4. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 77 - Durata - Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente art.60 comma 1 lettera a).

2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

3. Il predetto provvedimento è adottato con deliberazione di Giunta Municipale, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili.

4. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero nonché all'albo pretorio on line comunale e alle news del sito web, è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

5. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione agli albi, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

6. A seguito della pronuncia di decadenza della concessione, il loculo/colombario, la celletta ossario o cineraria concesso tornerà nella piena esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per opere e/o interventi eventualmente effettuati per le quali vale il principio previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Articolo 78 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 79 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

2. La rinuncia comporta il rimborso da parte del Comune del corrispettivo versato, purché debitamente documentato mediante l'esibizione dell'atto di concessione rilasciato dal Comune stesso e/o del bollettino di versamento dei diritti concessori a suo tempo versati. Tale importo sarà decurtato del 5% per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di disponibilità del loculo/colombario. Da tale importo verranno detratte eventuali spese sostenute per ripristini. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.

Articolo 80 - Modalità di concessione- Area per costruzione sepoltura di famiglia o per collettività

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.60 comma 1 lettera c), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote e, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze, con le modalità di cui all'allegato A.



2. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto registrato.
3. Solo con la stipulazione del contratto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, pena la decadenza della stessa se per fatto imputabile al concessionario, la stessa si intende perfezionata.
4. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area come dalla tariffa stabilita.
5. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.
6. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 81 - Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza, termine perentorio decadenziale.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 82 - Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella con loculi entro e fuori terra, cappella con ipogeo e loculi fuori terra e monumento con loculi fuori terra, impegna alla sollecita presentazione del progetto, delle opere relative, e comunque entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, pena la decadenza.
2. La concessione per la costruzione di cappelle o monumenti, da destinare a sepolcri familiari consiste in:
 - A) CAPPELLA CON LOCULI ENTRO E FUORI TERRA
 - B) CAPPELLA CON IPOGEO E LOCULI FUORI TERRA
 - C) MONUMENTO CON LOCULI FUORI TERRA
3. I progetti sia di cappelle che di monumenti, da destinare a sepolcri familiari, dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, competente al rilascio dei permessi a costruire di edilizia privata e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.
4. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro due anni dal formarsi del titolo edilizio.



5. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata.
6. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione.
7. Nel contratto di concessione è fissato il limite massimo di loculi realizzabili per la singola edicola, fuori terra ed in sottosuolo. In caso di abbattimento e ricostruzione di edicole funerarie esistenti sarà possibile realizzare un numero massimo di loculi in conformità al piano regolatore cimiteriale vigente, richiedendo il relativo titolo edilizio, per il tempo residuo rimanente della stessa concessione, ed alle relative tariffe vigenti.
8. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90, nel presente Regolamento e a quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
9. Ultime le opere si provvede alla segnalazione certificata di agibilità di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., art. 24, con esclusione dell'accatastamento.
10. Solo dopo tale segnalazione, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 83 - Sepoltura di famiglia per inumazione

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
3. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui al precedente art.60.

Articolo 84 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come previsto dal presente regolamento.

Articolo 85 - Nulla osta alla tumulazione o inumazione in cappella o tomba privata- Aveni diritto

1. Nessun feretro può essere tumulato o inumato in cappella o tomba privata, senza il nulla osta rilasciato dal responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari



ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

3. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione

4. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

5. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

6. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR. 28/12/2000 n. 445, da presentare al Responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

7. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR. 28/12/2000 n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Cimiteriale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

11. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

12. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

13. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi, dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.

14. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 86 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione



contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.85.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

4. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque risolte come per legge.

5. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

6. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

7. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal responsabile dei servizi cimiteriali, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Articolo 87 - Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 88 - Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero.

2. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

3. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

4. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 89 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 90 - Recupero a favore del Comune

1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comu-



ne, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi.

2. La rinuncia comporta il rimborso da parte del Comune del corrispettivo versato, purché debitamente documentato mediante l'esibizione dell'atto di concessione rilasciato dal Comune stesso e/o del bollettino di versamento dei diritti concessori a suo tempo versati. Tale importo sarà decurtato del 5% per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di disponibilità dell'area. Da tale importo verranno detratte eventuali spese sostenute per ripristini. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.

3. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dagli artt. 82 e 83, nelle modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 91 - Decadenza - Revoca - Estinzione

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi al concessionario o agli aventi titolo alla concessione è corrisposto il rimborso degli oneri concessori versati, detratte eventuali spese sostenute dal Comune. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.

La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1. a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione.
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

A seguito della pronuncia di decadenza della concessione, il loculo/colombario, la celletta ossario o cineraria, l'area o quant'altro concesso tornerà nella piena esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per opere e/o interventi eventualmente effettuati per le quali vale il principio previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

2. a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

3. ad estinzione, per soppressione del cimitero, osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

In tali casi al concessionario o agli aventi titolo alla concessione è corrisposto il rimborso degli oneri concessori versati, detratte eventuali spese sostenute dal Comune. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.

Articolo 92 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. I provvedimenti di cui all'art. 91 sono adottati con apposita deliberazione di G.M., su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione e la più ampia diffusione possibile.

2. Pronunciate la decadenza e la revoca di cui all'art. 91, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come da regolamento.

3. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.



Articolo 93 - Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di accesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dai servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
5. Trascorso il termine stabilito senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
8. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, rimborso come da art. 90 comma 2. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.
9. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
10. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere o aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti;
 - c. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - d. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, rimborso come da art. 90 comma 2, ma alcun indennizzo per le opere costruite, e con rivalsa per oneri di ripristino eventualmente sostenuti dal Comune a vario titolo. Non sono rimborsati eventuali diritti di segreteria od istruttoria versati.
11. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



Articolo 94 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio competente, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle tumulazioni, alle esumazioni, alle estumulazioni e alle successioni .

Articolo 95 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M.

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza della concessione, per smarrimento dell'atto originale, o per mancanza di altri riscontri, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, entro il 21/10/1975 con scadenza relativa alla tipologia delle stesse.

4. Nel caso invece di riscontro positivo, la durata della concessione è stabilita in analogia ai precedenti comma 1 e 2.

CAPO VIII - CREMAZIONE

Articolo 96 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, tramite il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 e L.R. n. 20 del 09/10/2006, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90. L'istanza è fatta al Sindaco, dall'interessato o suo delegato, in esenzione di marca da bollo, così come stabilito dalla legge. Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge o in mancanza dai parenti prossimi deve essere espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto o depositato temporaneamente nella sala mortuaria del cimitero locale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non nel rispetto del Capo XVI del DPR 285/1990 e con preventiva acquisizione:

a) certificato in carta libera del medico curante o in mancanza dal necroscopo, al quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

b) il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata come indicato negli articoli precedenti del presente regolamento.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o, in difetto,



dal parente più prossimo.

5. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

6. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

7. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. competente per territorio segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

10. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuta alcuna tariffa o diritto e sia l'istanza di richiesta che l'atto autorizzatorio sono emessi in esenzione di marca da bollo, così come previsto dalla legge.

11. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. Sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.

12. Le urne possono essere collocate in appositi spazi comunali o dati in concessione ad enti morali o privati.

13. Nel cimitero è realizzato il cinerario comune. Si tratta di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Articolo 97 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 e della Legge Regionale 20/2006.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:



- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione del responsabile del Cimitero.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero o da impresa funebre delegata dalla famiglia.
7. Dopo la dispersione, avvenuta nei modi specificati nei commi precedenti, l'urna cineraria vuota dovrà essere consegnata, a cura dell'incaricato della dispersione, al responsabile del Cimitero, il quale provvederà a smaltirla secondo le norme vigenti.
8. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all'art. 52 del Reg. P.M. 285/90.

Articolo 98 - Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri - Senso comunitario della morte – Legge Regionale 20/2006

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Comune individua l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri, appositamente individuata con delibera di Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici.
2. L'Amministrazione Comunale, provvede alla realizzazione nel cimitero di apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità d'impiego, che riporta i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.
3. Con apposita determinazione dirigenziale, su relazione istruttoria redatta dal responsabile del cimitero, si definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio di Giugliano in Campania, sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Articolo 99 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata, se è il caso, al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché



sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio Comunale del cimitero, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;

b) delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;

c) dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.



Articolo 100 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 101 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 102 - Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private nel cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in nicchia cineraria, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm 40 x cm 40 x cm 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. Su richiesta del familiare, l'urna può essere contenuta in colombario o loculi per resti mortali, all'interno del Cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazio-



ne, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario.

8. Il colombario può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza. Ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, in cappelle o tombe, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Articolo 103 - Cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. Nel cimitero del comune sono presenti un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Nel caso di mancanza del cinerario comune le ceneri possono essere depositate nell'ossario comunale.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o interrate in apposito spazio all'interno del cimitero, su disposizione del responsabile del cimitero.

4. Nel Cimitero è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita come da art. 98.

Articolo 104 - Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall'art.96, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

2. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

CAPO I X - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 105 - Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico negli orari stabiliti con Ordinanza Sindacale ed un apposito avviso è affisso all'ingresso del cimitero. I trasporti funebri sono effettuati durante tale orario.

2. E' prevista l'apertura del cimitero dopo l'orario stabilito, eccezionalmente entro un'ora, solo nel caso in cui, per vari motivi, si possa verificare un ritardo nel trasporto di una salma o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

3. Per i giorni in cui si commemorano i defunti l'orario di apertura e chiusura è fissato dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero.

4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5. Nelle giornate di intensa pioggia, il responsabile del cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.



6. Gli orari dello svolgimento dei servizi di interro sono stabiliti dal Dirigente del Settore, su proposta del Responsabile del Cimitero, sentita la ditta appaltatrice, e dovranno essere garantiti di norma tutti i giorni sia per ragioni di igiene e salute pubblica oltre che per l'efficienza del pubblico servizio, in funzione delle risorse economiche disponibili da porre a base di gara.

Articolo 106 - Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 107 - Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, sentiti il cappellano e la ditta appaltatrice, devono essere autorizzate dal responsabile del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 108 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.
2. Il responsabile del Cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero.
3. Il responsabile del cimitero fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 109 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;



- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- n) qualsiasi attività commerciale

2. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 110 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure stabilite con apposita determina redatta dal Dirigente del Settore su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, autorizzate in conformità a quanto stabilito nel Piano Regolatore Cimiteriale e/o alle norme del presente Regolamento.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

3. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 111 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 112 - Lapidi, ricordi, fotografie

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori.

2. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

3. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.

4. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione coatta.

CAPO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 113 - Responsabile del cimitero – Compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile, in caso di appalto dei servizi cimiteriali, il responsabile è designato dalla ditta appaltatrice.

2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.

3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppelli-



mento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

4. Nei primi otto giorni di ciascun anno il Responsabile trasmetterà all'Ufficio Comunale una copia dei registri di cui all'art.53 del Regolamento PM con riferimento all'anno precedente.

5. Nel mese di gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio competente, una nota delle riparazioni straordinarie occorrenti. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private.

6. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico (Direttore Esecuzione Contratto) designato dall'Ente, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

Articolo 114 - Interratori

1. Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;

b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;

c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;

d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

e) i trasferimenti interni di salme;

f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;

g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposita all'interno del cimitero;

h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;

i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;

l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza.

2. Tutto il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L. R. 12/2001 s.m.i. definiti con delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R.12/2001 e s.m.i.).

3. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sui monumenti o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione.

4. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.



Articolo 115 - Custode

1. La custodia della struttura cimiteriale è demandata alla ditta appaltatrice che provvederà alla sorveglianza del Cimitero e di tutte le strutture facenti parte di esso, nonché provvederà all'apertura e chiusura di tutti i varchi di accesso secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione. La stessa Ditta si renderà disponibile ad aperture straordinarie in caso di necessità secondo modalità disciplinate dal contratto.
2. Inoltre sono di sussidio altre categorie di personale in caso di bisogno.

Articolo 116 - Necroforo – Direttore tecnico dell'impresa funebre

1. Al necroforo, direttore tecnico dell'impresa svolgente l'attività funebre è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero. In particolare deve:
 - a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
 - b) provvedere al riconoscimento e ad assistere alla deposizione della salma nella cassa funebre e alla chiusura della stessa, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura;
 - c) controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
 - d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;
 - e) assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;
 - f) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune;
 - g) ottemperare a quanto previsto dall'articolo 23 precedente.
2. La mansione di necroforo è svolta dal responsabile dell'impresa di trasporti funebri regolarmente autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri.

Articolo 117 - Doveri specifici del personale

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.
2. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
3. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie;
4. E' vietato chiedere nonché accettare mance.
5. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente.
6. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.



CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 118 - Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri

1. L'attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania.

2. Il procedimento edilizio, in particolare, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

3. Le disposizioni di tutela e valorizzazione sono definite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

4. Dette norme sono specificate ed integrate dalle presenti norme regolamentari e dal Piano regolatore Cimiteriale.

5. Per l'esecuzione di opere sia realizzazione di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni o manutenzioni che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private o privati imprenditori, a loro libera scelta, che siano in possesso delle autorizzazioni richieste per legge, sia per l'attività esercitata che per l'esecuzione del lavoro commissionato.

6. Al fine di accertare che le attività di cui al comma precedente siano eseguite da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. Campania 12/2001 s.m.i., nessuna impresa, anche artigiana, può essere ammessa ad eseguire opere, se prima non sia stato accertato da parte della Direzione del Cimitero, del possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e del possesso di quanto richiesto dal successivo comma.

7. L'interessato, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro, deve presentare all'ufficio competente per l'edilizia privata, unitamente alla documentazione inerente il titolo abilitativo, la documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'esercizio, comprovando la regolarità contributiva, assicurativa e amministrativa, con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, in particolare:

- Certificato penale del titolare della ditta o dal legale rappresentante se trattasi di società;
- Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività;
- Codice Fiscale del richiedente;
- Partita IVA dell'impresa
- Documento previsto dal D.Lgs 81/80, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- Personale alle dipendenze dell'impresa, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL;
- Documento della regolare contribuzione tributaria e previdenziale.

8. Esaminata la documentazione occorrente da parte del ufficio competente per l'edilizia privata e comunicati gli esiti al Responsabile del Cimitero, quest'ultimo provvederà a comunicare alla concessionaria (a mezzo del DEC) il nominativo della ditta che ha accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori, con l'elenco del personale addetto. Il Responsabile provvederà altresì a far esporre l'elenco delle ditte regolarmente autorizzate nell'albo all'ingresso del Cimitero.

9. Per rilievi di ordine tecnico o morale e per qualsivoglia giustificato motivo, il Sindaco può disporre il divieto di ingresso nei Cimiteri, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

10. E' fatto divieto all'impresa di:

- accaparrare nel Cimitero servizi;
- pubblicizzare i propri servizi all'interno del cimitero, soprattutto in modo molesto o inopportuno,



ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;

- sostare negli uffici e nei locali del Cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio prestato;
- sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;

7.L'impresa deve:

a) fornire informazioni chiare e complete sui propri servizi e forniture, illustrare ai committenti i diversi tipi di servizi che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di fornitura o servizio secondo le esigenze del cliente;

b) fare solo al di fuori del cimitero e neanche nelle prossimità, nel caso lo ritenga opportuno, la pubblicità sui servizi e forniture che è in grado di offrire, chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose;

c) effettuare la negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività, esclusivamente nella sede dell'impresa. La contrattazione dei servizi fuori dalla sede dell'impresa è rigorosamente vietata;

d) pubblicare all'interno della sede dell'impresa, dove avviene la negoziazione degli affari, le tariffe applicate. Solo i responsabili dell'impresa, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato potranno trattare con gli interessati per presentare i propri servizi o forniture.

8.E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi, affinché, acquisiscano servizi all'impresa.

9.L'impresa dovrà evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi.

Articolo 119 - Limiti di attività - Personale delle imprese

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, e di altre strutture.

2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno del Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, al responsabile del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito tesserino, vidimato dal responsabile stesso del Cimitero (anche attraverso il DEC), comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative.

3. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 120 - Permesso di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso, il quale non può essere rilasciato se non è preceduto da comunicazione o richiesta di autorizzazione a costruire da inviare al responsabile del Settore competente all'edilizia privata precisando la tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i. e dalla L.R. 9/1983 s.m.i., il Piano Regolatore Cimiteriale.



Articolo 121 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi. Per l'esecuzione dei lavori gli imprenditori dovranno munirsi di apposita polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potranno verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune, Settore competente di Edilizia Privata. Lo svincolo avverrà a cura del Settore competente Edilizia Privata alla verifica della chiusura lavori.

2. Gli esecutori di lavori privati devono versare una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, prima dell'esecuzione dei lavori autorizzati. L'importo della cauzione sarà stabilito dal Dirigente del Settore competente al rilascio di autorizzazioni e permessi, nei modi di legge. Il rimborso di detto deposito cauzionale sarà disposto ad avvenuto collaudo delle opere.

Articolo 122 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, là dove sia possibile.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate nel rispetto della vigente normativa, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 123 - Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolamentata da apposite disposizioni dirigenziali, la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.

4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 124 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dal responsabile del Servizio Cimiteriale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dal responsabile del Cimitero.

2. Le imprese, nei periodi di Natale, Pasqua e durante la Commemorazione dei defunti, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, recintare in sicurezza e con decoro (teli di protezione) le aree di lavoro.

Articolo 125 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio nonché della Commissione Beni Ambientali del Comune nell'ambito del procedimento autoriz-



zativo di competenza del Settore edilizia privata.

2. La Commissione, esamina i progetti riguardanti cappelle o monumenti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene, delle Leggi Regionali, che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che sia le forme, sia le misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

3. Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania, nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Nel caso di ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alla Nuove Norme per le Costruzioni (D. M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s. m. e i.; alla L. R. 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s .m. i., dal Piano Regolatore Cimiteriale.

5. La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, nonché la natura fisicochimica dei terreni e la struttura geologica e mineralogica degli stessi, ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

Articolo 126 - Vigilanza - Collaudo di conformità

1. Il preposto ufficio comunale all'Edilizia Privata tramite propri tecnici, controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti.

2. Per le opere di sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sarà effettuata verifica dell'avvenuto collaudo per la conformità dall'Ufficio Tecnico del Comune Edilizia Privata e dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio ove previsto, ognuno per le proprie competenze.

3. Il Sindaco, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

4. Risultato favorevole il collaudo di conformità, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art.121 e si autorizza il seppellimento.

5. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari

Articolo 127 - Ornamentazione sepolture

1. I privati possono fare eseguire da impresa di loro fiducia, i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza, salvo le opere costruite e gestite in appalto, per le quali devono provvedere le imprese appaltatrici.



Articolo 128 - Sospensione - Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 129 - assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" .

Articolo 130 - mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 131 - annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
- g. la natura e la durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 132 - schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il personale incaricato, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a. le generalità del defunto;



b. il numero della sepoltura.

Articolo 133 - scadenziario delle concessioni

1. È istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 134 - locandine per gli avvisi necrologici murali

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'art.35, possono, su autorizzazione del sindaco, sentito l'ufficio tecnico competente Servizio autorizzazioni pannelli pubblicitari, installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.
4. Le dette locandine devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni degli annunci di lutto, a cura dell'impresa di trasporti funebri richiedente e proprietaria.
5. Le imprese di trasporti funebri richiedenti dovranno presentare istanza su carta legale indirizzata al Sindaco con allegato il disegno del modello della locandina, la piantina della città in scala adeguata, con le indicazioni dei luoghi di installazione e le relative foto del luogo di ogni installazione, e quanto altro richiesto dal Regolamento comunale vigente.
6. L'impresa di trasporti funebri autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica proprietaria e responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle strutture installate.
7. Il Sindaco non rilascia l'autorizzazione, di cui al comma 1, se il numero di locandine esistenti è sufficiente. Le imprese funebri, che hanno necessità di affiggere gli avvisi di lutto murali, devono rivolgersi, per l'utilizzo delle locandine comunali, all'ufficio affissione del Comune pagando allo stesso i relativi oneri oppure per l'utilizzo delle locandine private direttamente all'impresa proprietaria, pagando alla stessa i relativi oneri.
8. L'affissione dei manifesti di lutto verrà eseguita, anche se urgente, secondo la disponibilità del personale incaricato e degli spazi da utilizzare a seguito del pagamento degli oneri di cui al precedente comma 5.

Articolo 135 - Modulistica - Tariffario

1. Il responsabile dei servizi Cimiteriali, entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, unitamente al responsabile dell'Ufficio Stato Civile, predisporrà apposito modulare, da approvare con determina dirigenziale, nel quale sarà riportata tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento.
2. I modelli approvati nel modulare dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese di trasporti funebri e cimiteriali o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze richiamate nel presente regolamento.
3. I modelli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

Articolo 136 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche, dell'art. 107 del d.p.r. 285/90, dell'art.8 bis della L.R. 12/2001 e s.m.i. e di qualsiasi altra norma di pertinenza.



2. Competenti a contestare le violazioni ed a stilare l'apposito processo verbale d'accertamento della violazione sono gli agenti della Polizia Municipale.

Articolo 137 - concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 138 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 138 - sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio – istituto dell'immemoriale

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. La concessione viene intesa di durata 99 anni, rinnovabile, non essendo possibile su area demaniale in assenza di atti desumere una diversa previsione, e a titolo gratuito nel caso in cui non sussista alcuna tipologia di atto riconducibile alla stessa. Nel caso in cui invece sussistano degli atti che riconoscevano il diritto di accesso alla cappella privata previa corresponsione di un prezzo per il passaggio su area comunale, o in caso di rinnovo, la concessione non potrà essere intesa a titolo gratuito ma sarà necessario riparametrare il costo richiesto originariamente alle nuove tariffe vigenti al momento di applicazione dell'immemoriale.

1. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con deliberazione della Giunta Comunale, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza (da dimostrare) dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso.

2. Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema – tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Responsabile e sarà soggetto a registrazione, con spese tutte a carico del concessionario, in caso d'uso.

3. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e tra queste, il carattere gratuito o oneroso, l'identificazione della postazione e dei posti salma realizzati e/o realizzabili.

4. Nei relativi atti di concessione dovrà essere indicata la cubatura di realizzazione della cappella per il calcolo dell'eventuale ricognizione dovuta. Dovrà essere fissato anche il nominativo del soggetto designato a mantenere i rapporti con il Comune.

5. Ai fini di cui al precedente comma si precisa che sono applicabili tutte le disposizioni del Regolamento in tema di tumulazione e inumazione e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle così individuate saranno a carico dei concessionari/discendenti.



6. I discendenti del fondatore del sepolcro possono, in luogo della domanda di cui al precedente comma 4, rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso il sepolcro dovrà essere lasciato libero da resti e ornamenti. Le spese di svuotamento saranno a carico dell'erede. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. A seguito della rinuncia, il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e a tempo determinato, per massimo 99 anni, nel rispetto della legge. Nella determinazione della relativa tariffa si terrà conto delle spese che il Comune abbia dovuto sostenere per la sistemazione del sepolcro.

7. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali preciserà i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 139 - Disposizioni transitorie circa le tariffe

1. L'importo di concessioni cimiteriali o di servizi, già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione cimiteriali o di servizi, questi pagamenti sono da effettuarsi in base alla nuova tariffa.

Articolo 140 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e s.m.i., dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonché le norme nazionali e regionali sulle costruzioni.

3. Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i. per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

Articolo 141 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.